

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE DATI IVA TRIMESTRALI previsti dal testo definitivo del decreto fiscale 2017 - D.L.

22/10/2016, n. 193 convertito in L. 1/12/2016, n. 225

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2-12-2016 - Supplemento Ordinario n. 53 della legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.», di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), collegato alla legge di Bilancio 2017, vengono previste, tra le altre, misure urgenti in materia di recupero dell'evasione. Si tratta dell'art. 4 del decreto fiscale, rubricato "Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione" e che, prevede a partire dal 2017, in primo luogo, la trasformazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sulle fatture attive e passive (il cosiddetto spesometro) da annuale a trimestrale e, dall'altro lato, l'introduzione di una comunicazione, sempre trimestrale, dei dati contabili riepilogativi alle operazioni di liquidazione periodica dell'imposta.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

L'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale modifica l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), disponendo che "in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

La modifica introdotta consiste nel fatto che sin ora i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, relativamente all'anno di imposta precedente, erano trasmessi con cadenza annuale entro il mese di aprile, ora la scadenza diviene trimestrale.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- La data ed il numero della fattura;
- La base imponibile;
- L'aliquota applicata;
- L'imposta;
- La tipologia dell'operazione.

Si ricorda che per il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al primo semestre verrà effettuata entro il 25 luglio 2017: per il primo anno di applicazione si prevede quindi un invio semestrale da effettuare entro il 25 luglio 2017 e due trimestrali. Per maggiori dettagli sulle scadenze si rinvia alla tabella riportata in calce.

COMUNICAZIONE DEI DATI IVA

Il legislatore è intervenuto nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introducendo l'art. 21 bis, il quale prevede l'obbligo di comunicazione

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I contribuenti, titolari di partita Iva, trasmetteranno con le stesse scadenze previste per il nuovo spesometro trimestrale di cui sopra (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

La comunicazione delle liquidazioni Iva dovrà essere presentata:

- ❖ Anche in presenza di liquidazioni a credito;
- ❖ Sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell'Iva, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento Iva.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento d'imposta, il decreto prevede che le comunicazioni debbano sempre essere trimestrali.

Dal 1° gennaio 2017, per i soggetti in attività nel 2017, e che abbiano esercitato l'opzione, al fine di agevolare le nuove comunicazioni il decreto fiscale introduce, un credito d'imposta pari a 100 euro, per l'adeguamento tecnologico. Il credito d'imposta spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Oltre al credito di cui sopra, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017 (trasmissione telematica dei corrispettivi). Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

SANZIONI PREVISTE

Attraverso la modifica del D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, all'art. 11, i contribuenti rischieranno le seguenti sanzioni:

- 2 euro per ciascuna fattura comunicata errata o non comunicata, entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
- Da 500 a 2.000 euro per la comunicazione incompleta o infedele dei dati delle liquidazioni Iva. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**TABELLA ESPLICATIVA CON LE SCADENZE DELLE NUOVE
COMUNICAZIONI**

ADEMPIMENTO	TRIMESTRE DI COMPETENZA	SCADENZA
Comunicazione dati delle fatture	1° semestre 2017	Entro il 25 luglio 2017
	3° trimestre 2017	Entro il 30 novembre 2017
	4° trimestre 2017	Entro il 28 febbraio 2018
Comunicazione liquidazioni Iva	1° trimestre 2017	Entro il 31 maggio 2017
	2° trimestre 2017	Entro il 31 agosto 2017
	3° trimestre 2017	Entro il 30 novembre 2017
	4° trimestre 2017	Entro il 28 febbraio 2018

Si ricorda che solo per il 2017 la comunicazione dei dati delle fatture sarà composta da tre comunicazioni, la prima semestrale entro il 25 luglio 2017 e le altre due trimestrali.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it